



COMUNE DI ROCCA SINIBALDA

Provincia di Rieti

Piazza della Vittoria, n.15 – 02026
Tel. 0765 708001 - Fax 0765 709149
P. I.V.A. e Cod. Fisc. 00082300575

Prot. n. 2035/2.1 del 09/05/2017

ORDINANZA N. 22 del 09/05/2017

OGGETTO: Pulizia di terreni e giardini privati per la tutela delle sicurezza, dell'igiene e sanità pubblica – Prevenzione rischio incendi

IL SINDACO

quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 comma 3 della Legge 24.02.1992 n°225 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che i terreni incolti e/o abbandonati e le aree verdi urbane non soggette a regolare manutenzione comportano grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni ed è pertanto indifferibile ed urgente adottare provvedimenti aventi valore in tutti i periodi dell'anno per la tutela della sicurezza e dell'igiene e sanità pubblica;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie:

- che provocano seri problemi di igiene e salute pubblica, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie,
- che costituiscono potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti,
- che possono arrecare disturbo alla circolazione stradale visto che le siepi o i rami superando il ciglio stradale possono impedire la normale visibilità e viabilità con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO che la legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 ha fissato dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno l'arco di tempo considerato di massima pericolosità per il rischio incendi boschivi nel territorio di competenza;

VISTO:

- il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18.06.1931 n. 773;
- il T.U. delle Leggi Sanitarie 27 del luglio 1934 n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge del 21.11.2000 n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- le disposizioni contro gli incendi boschivi contenuti negli artt. 64-72 della legge regionale del 28/10/2002 n. 39 "Norme in materia di gestione di risorse forestali" e le disposizioni degli artt. 90-95 del relativo regolamento del 18/04/2005 n.7 "Regolamento di attuazione dell'art.36 della Legge regionale 28 ottobre 2002 n.39";
- l'art. 54 comma 4 del D.L.vo del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica ;



COMUNE DI ROCCA SINIBALDA

Provincia di Rieti

Piazza della Vittoria, n.15 – 02026
Tel. 0765 708001 - Fax 0765 709149
P. I.V.A. e Cod. Fisc. 00082300575

- il D.L.vo 03.04.2006 n°152 “Norme in materia ambientale”;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- l’ O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007 “Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi e fenomeni di combustione”, che all’art.1 comma 5, richiama al rispetto delle norme per ridurre l’incendiabilità dei campi e dei boschi anche mediante il decespugliamento e l’asportazione dei residui colturali;
- I Regolamenti Comunali di:
 - 1) Pulizia Urbana, approvato con D.C.C. n.4 del 22/03/2014;
 - 2) Pulizia Rurale e Gestione del Territorio, approvato con D.C.C. n.5 del 22/03/2014;
 - 3) Igiene Urbana, approvato con D.C.C. n.8 del 13/04/2017.

ORDINA

Che tutti i proprietari, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, i proprietari di aree destinate all’edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, i proprietari di aree di pertinenza degli edifici esistenti, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali sono obbligati:

- 1) **Taglio dell’erba e della vegetazione in genere (sterpaglie e cespugli)**, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;
- 2) **Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e di arbusti** e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- 3) **Taglio di radici ed in genere di parti arboree** che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- 4) **Pulizia dei fossi e dei canali di scolo** delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

Gli interventi di pulizia dei punti 1, 2, 3 e 4 (sopra indicati) dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso **ENTRO E NON OLTRE IL 30 Giugno**, e successivamente, ogni qualvolta necessario per non creare pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale e, quando ricoperti da una folta vegetazione, rovi arbusti, spontanea tale da provocare per incuria, seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

Nello specifico per la prevenzione degli incendi boschivi:

1. Nel periodo a rischio di incendio compreso tra il **30 GIUGNO** il **30 SETTEMBRE** anno **2017** il divieto di:
 - a) accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelle delle utilizzazioni boschive, nei boschi, nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da



COMUNE DI ROCCA SINIBALDA

Provincia di Rieti

Piazza della Vittoria, n.15 – 02026
Tel. 0765 708001 - Fax 0765 709149
P. I. V. A. e Cod. Fisc. 00082300575

frutto e da legno, nei terreni abbandonati e nei bordi delle strade nel raggio di meno di 100 metri dai boschi;

b) usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio;

c) l'utilizzo di fuochi di artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, si deve realizzare a distanze non inferiori a 1 chilometro dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell'ente competente, che informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima della data del loro utilizzo.

2. In deroga alle disposizioni del punto precedente, l'uso del fuoco è consentito:

a) a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso, in linea con le indicazioni di cui al seguente punto 5;

b) per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi. L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11:00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17:00. Il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione e si devono adottare le necessarie cautele in conformità con le indicazioni di cui ai commi 3, 4 e 5;

c) per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni, con le modalità di cui al punto 4; alle stesse condizioni l'accensione è consentita anche su aree scelte e attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura degli enti competenti, per le quali è stata verificata l'idoneità tecnica secondo le disposizioni di cui all'art.92, comma 1, lettera c del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7;

d) ai privati che eseguono attività ricettiva, previa verifica di idoneità tecnica, secondo le disposizioni di cui all'art.92, comma 1 lettera d del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7;

e) in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell'autorità competente, unitamente all'adozione delle opportune prescrizioni, in conformità alle indicazioni di cui ai punti successivi 3 e 4, per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo. L'interessato informa il Comando Stazione dei Carabinieri almeno cinque giorni prima della data della loro esecuzione.

3. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, qualora si debba eseguire l'abbruciamento delle stoppie, dei residui vegetali delle coltivazioni, dei residui vegetali derivanti dalle attività di ripulitura di argini, della potatura delle siepi ed altre piante, della gestione di impianti arborei.

4. Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l'area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata.



COMUNE DI ROCCA SINIBALDA

Provincia di Rieti

Piazza della Vittoria, n.15 - 02026
Tel. 0765 708001 - Fax 0765 709149
P. I.V.A. e Cod. Fisc. 00082300575

5. In tutti i casi il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato l'avvenuto spegnimento. Entro le settantadue ore precedenti all'avvio delle operazioni di abbruciamento, gli interessati devono far pervenire opportuna comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.
6. Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando tutte le cautele opportune, in relazione alle caratteristiche della stazione, per evitare l'insorgere ed il propagarsi di esso. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato il suo avvenuto spegnimento.
7. E' sempre vietato accendere fuochi **nel corso dell'anno** per:
 - a) l'abbruciamento di materiale organico non riconducibile a materiale di risulta di attività agricole e forestali nonché di altro materiale non organico, nelle aree poste a meno di 200 metri dal bosco;
 - b) eseguire la gestione e la pulizia dei terreni pascolivi e/o rinnovare il cotico erboso.
8. **Precedentemente il periodo di rischio di incendio e per la durata dello stesso** gli interessati devono:
 - a) nelle aree agricole adiacenti ai boschi, qualora sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata e confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco;
 - b) nelle aree di pertinenza a strade di ordine comunale o superiore asfaltate che ospitino traffico extra locale, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile insorgere e propagazione degli incendi, provvedendo, in una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza:
 - 1) alla conversione all'alto fusto del soprassuolo;
 - 2) alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza;
 - 3) al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all'eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della l.r. 61/1974;
 - 4) all'allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.
 - c) I gestori di cabine elettriche devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri. Nel caso debba usarsi il fuoco, deve inoltrarsi comunicazione al Comando Stazione dei Carabinieri competente per territorio.
9. I gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistici e di altre strutture ospitanti temporaneamente o permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati e/o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza mediamente inferiore a 20 metri dagli stessi devono attenersi alle disposizioni contenute all'art.94 comma 1 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7.

SANZIONI



COMUNE DI ROCCA SINIBALDA

Provincia di Rieti

Piazza della Vittoria, n.15 – 02026
Tel. 0765 708001 - Fax 0765 709149
P. I.V.A. e Cod. Fisc. 00082300575

- a) nel caso della mancata pulizia delle aree incolte confinanti con i fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da €.169,00 a €.679,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada D.lgs. 285/1992 . La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992;
- b) nel caso della mancata pulizia delle aree incolte in genere, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 150,00, ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n. 152/2006;
- c) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,91 e non superiore ad euro 10.329,14, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

Che chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

- a) 803555 (Numero Verde) Sala Operativa Protezione Civile della Regione Lazio;
- b) 115 Vigili del Fuoco;
- c) 113 Polizia di Stato;
- d) 112 Carabinieri.

DISPONE

che la presente Ordinanza composta di nr. ... pagine inclusa la presente venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserita nel sito ufficiale del Comune di ROCCA SINIBALDA;

Il personale dell'ufficio di polizia municipale, dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Prefettura di RIETI
- Comando Prov.le Arma dei Carabinieri
- Comando Prov.le Vigili del Fuoco di RIETI
- Stazione Arma dei Carabinieri di ROCCA SINIBALDA
- Comando di Polizia Municipale di ROCCA SINIBALDA

IL SINDACO
F.to Dott. Giancarlo Marotti